



COMUNE DI MONTEPULCIANO

Provincia di Siena

Pratica n. 415 del 06/10/2022

Area Manutenzioni Patrimonio Lavori Pubblici

DETERMINAZIONE N. 1178 Del 06/10/2022

OGGETTO: RICORSO EX ART. 696 E 696 bis CPC PER CROLLO MURA DI COLLAZZI - CONFERIMENTO INCARICO DI CONSULENTE TECNICO DI PARTE (CTP) al dott. geol. Prof. EROS AIELLO dello Studio GEO ECO PROGETTI presso il Tribunale Ordinario di Siena RG1320/2022 in relazione al dissesto verificatosi

CIG: Z8F380C233

IL RESPONSABILE

VISTO l'art. 107 del D.Lgs 18.8.2000 n. 267 **"Testo Unico delle Leggi sull'ordinamento degli Enti Locali"**, che attribuisce ai dirigenti tutti i compiti che la Legge e lo Statuto non riservino agli organi di governo dell'Ente, compresa l'adozione di atti che impegnano l'Amministrazione verso l'esterno;

VISTO il secondo comma dell'art. 109 dello stesso D. Lgs. N.267/2000 relativo al conferimento delle funzioni dirigenziali nei comuni privi di personale di qualifica dirigenziale;

VISTO il decreto del Sindaco di conferimento delle suddette funzioni dirigenziali ai responsabili di area;

VISTO il vigente Regolamento sull'ordinamento degli Uffici e dei Servizi;

VISTO l'art. 183, comma 9, del D.Lgs 18.8.00, n. 267, nonché art. 151, comma 4, del citato D.Lgs n. 267 del 18.08.2000, così come modificati dal D.Lgs 118/2011;

VISTO il Regolamento di contabilità;

VISTA la deliberazione della Giunta Comunale n. 128 dell'11.05.2019 avente per oggetto "Uffici e Servizi Comunali - Riorganizzazione della struttura comunale e

approvazione organigramma - Determinazioni", esecutiva ai sensi di legge;

VISTA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 95 del 20.12.2018 avente per oggetto "Documento Unico di Programmazione (D.U.P) 2019/2021 - Nota di aggiornamento - Approvazione", esecutiva ai sensi di legge;

VISTA la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 96 del 20.12.2018 avente per oggetto "Bilancio di previsione 2019/2021 e relativi allegati - Approvazione", esecutiva ai sensi di legge;

VISTA la deliberazione della Giunta Comunale n. 8 del 14.01.2019 con la quale è stato approvato il P.E.G. ed il Piano delle Performance 2019;

VISTO il D. Lgs. 23.06.2011, n. 118 "Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42", come integrato e modificato dal D. Lgs. 10.08.2014, n. 126;

VISTO in particolare l'Allegato n. 4/2 al citato D.Lgs. 118/2011 "Principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria";

PREMESSO che:

- con deliberazione n. 89 del 27.4.2022 la Giunta comunale ha autorizzato il Sindaco a proporre e promuovere ricorso ex artt. 696 e 696 bis c.p.c. per l'accertamento delle cause del crollo delle mura castellane sottostanti Via di Collazzi;
- Con la stessa delibera di Giunta è stata affidata la difesa e rappresentanza del Comune all'avv. Leonardo Piochi con Studio Legale in Poggibonsi Via Salceto n. 91;
- In data 26.9.2022 il Presidente del Tribunale ha svolto l'udienza per il conferimento dell'incarico di CTU all'Arch. Marco Zupa al fine di approfondire alcuni aspetti tecnici evidenziatisi nel contraddittorio delle parti;
- il termine di avvio delle operazioni peritali è fissato per il 10 ottobre 2022 ed entro tale data il Comune può nominare il proprio consulente tecnico di parte;

ACCERTATA:

- la necessità da parte del Comune di Montepulciano di provvedere alla nomina di un consulente tecnico di parte CTP che effettui gli accertamenti peritali nell'interesse del Comune di Montepulciano individuato dall'Amministrazione Comunale nella persona del dott. geol. Prof. Eros Aiello, dello Studio GEO ECO PROGETTI - Studio Associato, con sede in Via Andrea del Castagno, 8 - 50132 FIRENZE

CONSIDERATO che il principio di autosufficienza dell'apparato burocratico, principio che discende direttamente dal dettato costituzionale dell'art. 97, secondo il quale la P.A. deve improntare i propri comportamenti a criteri di legalità, efficienza, economicità e imparzialità, avvalendosi prioritariamente delle proprie strutture organizzative e del personale preposto, trasfuso nell'art. 7, comma 6, del D. Lgs. 267/2000 è principio fondamentale organizzativo al quale deve rispondere l'azione amministrativa, e che sorregge le ipotesi in cui l'amministrazione intenda avvalersi di competenze esterne;

TENUTO CONTO che non esistono all'interno della struttura dell'Ente professionalità

specifiche utilizzabili all'assunzione dell'incarico di C.T.P. nel giudizio in oggetto e che la mancata nomina dei C.T.P. potrebbe determinare risultati negativi per l'Ente con effetti soprattutto in termini economici, considerata la peculiarità del procedimento in questione;

RILEVATO che:

- la direttiva 24/2014/Ue, al considerando n. 25, chiarisce che taluni specifici incarichi, quali la rappresentanza in giudizio, l'assistenza ad essa collegata e i servizi legali connessi, anche occasionalmente, all'esercizio di pubblici poteri, "sono di solito prestati da organismi o persone selezionate o designate secondo modalità che non possono essere disciplinate da norme di aggiudicazione degli appalti. Tali servizi legali dovrebbero pertanto essere esclusi dall'ambito di applicazione della presente direttiva.....";
- la c.d. "consulenza tecnica" in processo è stata ricondotta dalla Cassazione (Sez. I, sent. N. 17953 del 08.09.2005) tra le spese processuali, in particolare, anche la Corte dei Conti (2009) ha ricondotto l'incarico al c.d. "consulente tecnico di parte alla categoria 21 "Servizi Legali" contemplata dall'allegato IIB del previgente Codice degli Appalti D.Lgs. 163/2006 e tutt'ora confermato;
- gli incarichi riconducibili alla sede processuale erano già esclusi (Corte dei Conti - Sezione Riunite di Controllo, linee guida 2005, deliberazione 6/CONTR/0 del 15.02.2005) dalla disciplina restrittiva per gli incarichi, indicazioni poi riprese nella deliberazione della Corte dei Conti, Sez. Autonomie, afferente la normativa dettata dalla legge finanziaria 2008;

CONSIDERATO che l'incarico di C.T.P. costituisce appalto di servizi legali, ai sensi dell'art. 17, comma 1, lett. D) del D. Lgs. 50/2016 e come tale escluso dall'applicazione delle norme del nuovo Codice degli Appalti, fatti salvi i principi generali come riportati all'art. 4 del codice stesso;

RICHIAMATE le "Linee Guida n. 12/2018" dell'ANAC - affidamento dei servizi legali - approvate dal Consiglio dell'Autorità con delibera n. 907 del 24.10.2018, che giustificano gli affidamenti diretti di servizi legali relativi ad una singola rappresentanza in giudizio in casi particolari di urgenza come il presente;

VISTO il D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., in particolare:

- l'art. 17 di detto decreto, che individua tra gli appalti e le concessioni di servizi esclusi dall'applicazione dello stesso codice i Servizi Legali;
- l'art. 4 che stabilisce "L'affidamento dei contratti pubblici aventi ad oggetto lavori, servizi e forniture, esclusi, in tutto o in parte, dall'ambito di applicazione oggetti del presente codice, avviene nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, imparzialità, parità di trattamento, trasparenza, proporzionalità, pubblicità, tutela dell'ambiente ed efficienza energetica";
- l'art. 36 comma 2 lett. A) che consente l'affidamento diretto, adeguatamente motivato, per servizi e forniture di importo inferiore a € 40.000,00 (da intendersi al netto di IVA e di eventuali altri oneri accessori);

CONSIDERATA la congruità del preventivo dell'incarico rispetto alle attività tecniche da svolgere, alle conoscenze professionali da doversi utilizzare nel caso di specie necessarie ad una avveduta difesa tecnica giudiziale dell'Ente e in relazione al valore della causa;

RITENUTO, trattandosi di importo inferiore a € 40.000,00 di poter procedere all'affidamento diretto di cui al richiamato art. 36, comma 2, lett. a);

DATO ATTO che:

- l'incarico di CTP è stato sino ad oggi qualificato – in assenza di un quid pluris per prestazione o modalità organizzativa – nell'ordinamento italiano quale contratto di prestazione d'opera professionale ex artt. 2230 c.c. e seguenti e nell'ordinamento comunitario come quello di servizio non prioritario di cui all'allegato II B) del Codice degli Appalti previgente, anche in base a quanto precisato in merito dalla Corte dei Conti – Sez. Regionale di Controllo per la Basilicata (PZ) nel parere n. 8/2009 reso con deliberazione n. 19/2009;

- per quanto indicato ai punti precedenti, a seguito del nuovo codice degli appalti ed in particolare dell'art. 17 dello stesso, alcuna differenza – quale quella sino a qui operata dal solo ordinamento italiano tra appalti di servizi e prestazioni d'opera professionali – può essere prevista nella disciplina dell'appalto di servizio quale quello di specie, rientrante negli "altri servizi legali che sono connessi, anche occasionalmente, all'esercizio dei pubblici poteri" alla luce della definizione di operatore economico già esistente estesa alle amministrazioni pubbliche secondo cui è qualificato tale, ai sensi dell'art. 3, comma 1, lettera p), una persona fisica o giuridica, un ente pubblico, un raggruppamento di tali persone o enti, compresa qualsiasi associazione temporanea di imprese, un ente senza personalità giuridica, ivi compreso il gruppo europeo di interesse economico costituito ai sensi del D.Lgs. 240/1991, che offre sul mercato la realizzazione di lavori o opere, la fornitura di prodotti o la prestazione di servizi; in ogni caso, anche in ragione di quanto previsto all'art. 36, comma 2 lett. a) dello stesso codice – affidamento di importo inferiore a € 40.000,00 – per esso è ammessa la procedura di affidamento diretto, adeguatamente motivato, per quanto contenuto nel presente atto;

- l'incarico di CTP, assimilabile in tutto e per tutto al patrocinio legale, si configura come contratto di prestazione d'opera intellettuale (Determinazione AVCP n. 4 del 07.07.2011, paragrafo 4.3) ed è sottoposto agli obblighi di tracciabilità dei contratti per i servizi legali di cui all'art. 17, comma 1, lettera d) del codice dei Contratti pubblici e quelli di cui all'allegato IX al medesimo codice (par. 3.3 della determinazione AVCP n. 4 del 07.07.2011 aggiornata con delibera n. 556/2017);

- l'incarico di cui alla presente determinazione non rientra nella disciplina del DURC introdotto dall'art. 2, comma 1, del D.L. 210/2002 convertito con L. 266/2002 per il settore edile, estesa agli appalti pubblici di forniture e servizi dall'art. 1, comma 1176, della L. 296/2006 e successivamente disciplinata dal D.M. 24.10.2007, nonché s.m.i., in quanto trattasi di contratti di prestazione d'opera intellettuale non ricadenti nella fattispecie del contratto d'appalto

RITENUTO di procedere all'affidamento diretto ai sensi dell'articolo 36 comma 2 lettera a) dell'attività di consulente tecnico di parte al dott. geol. Prof. Eros Aiello (Codice Fiscale LLA RSE 42P25 E1330) dello Studio professionale Geo Eco Progetti, in FIRENZE Via del Castagno Partita IVA e C.F.: 02287880484, in quanto in possesso della professionalità e qualifica necessarie all'espletamento dell'incarico;

DATO ATTO che il dott. geol. Prof. Eros Aiello (Codice Fiscale LLA RSE 42P25 E1330) dello Studio professionale Geo Eco Progetti, in FIRENZE Via del Castagno Partita IVA e C.F.: 02287880484, su richiesta ha inviato, in data 24/9/22 un previsionale di parcella di

complessivi € 4.950,00 oltre cnpaia 4% pari ad € 198,00, oltre Iva (22%) per € 1.132,56 quale spesa prevista per l'attività di CTP e così per complessivi € 6.280,56;

ACQUISITO agli atti il preventivo di spesa e la dichiarazione sottoscritta, ai sensi degli artt. 46 e 47 DPR 445/2000, relativamente all'assenza di cause di esclusione (art.80 D.Lgs.50/16);

VISTI:

- gli artt. 107, 151 comma 4 e 184 del T.U. delle Leggi sull'ordinamento degli Enti Locali approvato con D.Lgs 18/08/2000 n°267, gli artt.4, comma 2 e 17 del D.Lgs. 30/3/2001 n°165,
- Lo Statuto Comunale;
- Il Regolamento Comunale di contabilità;

DETERMINA

- 1) Di conferire incarico di CTP ex art. 201 del c.p.c. a dott. geol. Prof. Eros Aiello (Codice Fiscale LLA RSE 42P25 E1330) dello Studio professionale Geo Eco Progetti, in FIRENZE Via del Castagno Partita IVA e C.F.: 02287880484, per l'attività di consulente tecnico di parte nel ricorso ex artt. 696 e 696 bis CPC per crollo mura di Collazzi, alle condizioni e secondo i contenuti di cui al preventivo di spesa del 24/9/2022;
- 2) Di dare atto che, non vi sono professionalità specialistiche interne nell'Ente idonee per la nomina di CTP nel giudizio in oggetto, disponibili all'assunzione dell'incarico di che trattasi;
- 3) di impegnare la somma di € 6.280,56 per la fornitura dei servizi sopra indicati imputandola, nel rispetto delle modalità previste dal principio applicato della contabilità finanziaria di cui all'allegato n. 4.2 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 e s.m.i., agli esercizi in cui l'obbligazione viene a scadenza, in considerazione dell'esigibilità della medesima in favore dello Studio GEO ECO progetti, con sede in FIRENZE Via del Castagno Partita IVA e C.F.: 02287880484, per le prestazioni di CTP rese dal dott. geol. Prof. Eros Aiello,

CAPITOLO	Identificativo C/Fin (V liv. piano dei conti)	ESERCIZIO DI ESIGIBILITA' 2022
111104	u. 1.03.02 11.999	€ 6.280,56

- 4) di dare atto che, ai sensi dell'art. 9, comma 1, lettera A) punto 2 del D.L. 78/2009, il programma dei pagamenti conseguenti alla spesa in oggetto è compatibile con gli stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica, fatto salvo diverso parere del Responsabile del Servizio Economico-Finanziario;

- 5) di dare atto che l'incarico di CTP, assimilabile in tutto e per tutto al patrocinio legale, si configura come contratto di prestazione d'opera intellettuale (Determinazione AVCP n. 4 del 07.07.2011, paragrafo 4.3.)
- 6) Di dare atto che l'incarico di cui alla presente determinazione non rientra nella disciplina del durc, introdotto dall'art. 2, comma 1, d.l. 210/2002 convertito con L.266/2002 per il settore edile, estesa agli appalti pubblici di forniture e servizi dall'art. 1, comma 1176, della l. 296/2006 e successivamente disciplinata dal D.M. 24.10.2007 e s.m.i., in quanto trattasi di contratti di prestazione d'opera intellettuale non ricadenti nella fattispecie del contratto di appalto;
- 7) di dare atto che si procederà alla pubblicazione del presente atto nella sezione "Amministrazione trasparente - consulenti e collaboratori" ai sensi dell'art. 15, commi 1 e 2, del Dlgs. 33/2013
- 8) di dare atto che avverso il presente atto chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione, al Tar Toscana o, in alternativa entro 120 giorni dalla data di pubblicazione, al Presidente della Repubblica

IMPEGNI ASSUNTI

Titolo		Missione		Capitolo		Esercizio	
1.03.02.11.999		01.11		111104		2022	
Impegno Provv.	Impegno Definitivo	Importo	Tipologia Impegno	Sub-Impegno	Importo Sub-Impegno		
908	N. 3249	€ 6.280,56	Impegno	N. 0	€ 0,00		

Descrizione Creditore

GEO ECO PROGETTI

Codice Fiscale: **02287880484** - P.Iva: **02287880484**

Descrizione Impegni Assunti

RICORSO EX ART. 696 E 696 bis CPC PER CROLLO MURA DI COLLAZZI - CONFERIMENTO INCARICO DI CONSULENTE TECNICO DI PARTE (CTP) al dott. geol. Prof. EROS AIELLO dello Studio GEO ECO PROGETTI presso il Tribunale Ordinario di Siena RG1320/2022

**IL RESPONSABILE DI AREA
ROSATI ROBERTO**

Le firme in formato digitale sono state apposte sull'originale del presente atto ai sensi dell'art. 24 del D.lgs. 07/03/2005 n° 82 e s.m.i. (C.A.D.). La presente determinazione è conservata in originale negli archivi informatici del Comune di Montepulciano, ai sensi dell'art. 22 del D.lgs n° 82/2005



COMUNE DI MONTEPULCIANO

Provincia di Siena

Rif. Atto: n.1178 del 06/10/2022

Oggetto: RICORSO EX ART. 696 E 696 bis CPC PER CROLLO MURA DI COLLAZZI -
CONFERIMENTO INCARICO DI CONSULENTE TECNICO DI PARTE (CTP) al dott. geol. Prof.
EROS AIELLO dello Studio GEO ECO PROGETTI presso il Tribunale Ordinario di Siena
RG1320/2022 in relazione al dissesto verificatosi

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE

(art. 151, comma 4, D.Lgs. 267/2000)

Il Responsabile dell'Area Finanziaria in relazione al disposto di cui all'art.151, comma 4, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, esprime visto Favorevole in merito alla regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della spesa

IMPEGNI ASSUNTI

Titolo		Missione		Capitolo		Esercizio	
1.03.02.11.999		01.11		111104		2022	
Impegno Provv.	Impegno Definitivo	Importo	Tipologia Impegno	Sub-Impegno	Importo Sub-Impegno		
908	N. 3249	€ 6.280,56	Impegno	N. 0	€ 0,00		

Descrizione Creditore

GEO ECO PROGETTI

Codice Fiscale: **02287880484** - P.Iva: **02287880484**

Descrizione Impegni Assunti

RICORSO EX ART. 696 E 696 bis CPC PER CROLLO MURA DI COLLAZZI - CONFERIMENTO INCARICO DI CONSULENTE TECNICO DI PARTE (CTP) al dott. geol. Prof. EROS AIELLO dello Studio GEO ECO PROGETTI presso il Tribunale Ordinario di Siena RG1320/2022

NOTE:

Montepulciano, lì 06/10/2022

Il Responsabile dell'Area Finanziaria
GAMBINI SIMONETTA

Le firme in formato digitale sono state apposte sull'originale del presente atto ai sensi dell'art. 24 del D.lgs. 07/03/2005 n° 82 e s.m.i. (C.A.D.). Il presente documento è conservato in originale negli archivi informatici del Comune di Montepulciano, ai sensi dell'art. 22 del D.lgs n° 82/2005